



**Comune di
Bellinzago Lombardo**

Provincia di Milano

Area Economico/Finanziaria

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL
CONTRATTO INTEGRATIVO**

E

**RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA AL
CONTRATTO INTEGRATIVO**

Anno 2012

**Art. 40, comma 3 sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001 -
circolare n. 25 del 19 luglio 2012 MEF Rag.Gen.Stato**



Comune di Bellinzago Lombardo

Provincia di Milano

Area Economico/Finanziaria

Relazione illustrativa al contratto integrativo anno 2012

Modulo 1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	06/11/2012 – Firma Preintesa 18/12/2012 – Sottoscrizione definitiva	
Periodo temporale di vigenza	1 GENNAIO 2012 – 31 DICEMBRE 2012	
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Leonilde Concilio – Segretaria Comunale - Presidente Lucio Marotta e Tecla Ferro - Posizioni Organizzative - Componente Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): SIND. C.G.I.L. SIND. C.I.S.L. Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): SIND. C.G.I.L. signor Mauro PALMA SIND. C.I.S.L. signor Nicola TURDO	
Soggetti destinatari	Personale dipendente non dirigente del COMUNE di BELLINZAGO LOMBARDO	
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	a) Incentivazione produttività e miglioramento dei servizi	
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti predeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	Ai sensi del CCNL Enti Locali tale certificazione non è dovuta. L'unica certificazione dovuta è quella del Revisore dei Conti a cui è indirizzato tale relazione.
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano della performance 2012 previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 150/2009 con deliberazione della G.C. n. 100 del 30/11/2012
		È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2012 2013 2014 previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 con deliberazione della G.C. n. 107 del 14/12/2012
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009.
	L'erogazione del fondo per la produttività dell'anno 2011 è stata effettuata nel rispetto del sistema di valutazione vigente che prevedeva la ripartizione in base alla valutazione dei singoli dipendenti e nel rispetto degli obiettivi approvati dal PEG per l'anno 2011.	
Eventuali osservazioni		

Modulo 2

Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale - modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili).

a) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata;

Per l'anno 2012 già con la determina di costituzione del fondo per la produttività collettiva n. 66 del 22/10/2012, il sottoscritto Funzionario Responsabile dell'Ufficio Personale aveva reso indisponibile alla contrattazione ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. b del CCNL 1.4.1999 e dell'art.33 del CCNL 22.1.2004 alcuni compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi economici ecc.) e in particolare venivano accantonati rispetto alle risorse ancora contrattabili importi pari a complessivi € 52.468,22, di cui € 42.204,92, per risorse necessarie a retribuire le progressioni orizzontali ed € 10.263,30 per retribuire l'indennità di comparto già determinate negli anni precedenti.

Per quanto riguarda il contratto decentrato per le risorse all'anno 2012 le delegazioni hanno previsto la destinazione delle risorse così come di seguito riportato:

1 - Specifiche responsabilità (art. 17, c. 2, lett f. CCNL 01/04/99, art. 36, c.1, CCNL 22/01/04 e art. 7 CCNL 9/5/2006) € 1.250,00=

Art. 7 CCNL 9/5/2006 "1. La lett. f) del comma 2, dell'art.17 del CCNL dell'1.4.1999 è sostituita dalla seguente: " f) compensare in misura non superiore a € 2500 annui lordi: l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all'art.11, comma 3, del CCNL del 31.3.1999; le specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative, secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999. La contrattazione decentrata stabilisce le modalità di verifica del permanere delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei compensi previsti dalla presente lettera.". " in particolare è stata prevista l'attribuzione dell'indennità al dipendente inquadrato in cat. D a seguito di provvedimento n. 03 dell'08/10/2012, adottato dal Comandante del Corpo di Polizia Locale associato tra i Comuni di Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo Martesana e Truccazzano, quest'ultimo quale Comune Capo Convenzione.

2 - Incentivazione produttività e miglioramento dei servizi (art. 17, c. 2, lett a. CCNL 01/04/99 e s.m.i.) € 3.732,94=.

Visto l'accordo di preintesa del 06/11/2012 viene ridefinita tra le parti la modalità di erogazione della produttività e viene così modificato ed integrato il contratto decentrato integrativo in vigore precedentemente per la distribuzione della produttività.

Le risorse destinate alla produttività annuale, ai sensi dell'art. 17 del CCNL 1.4.1999 e successive modifiche, quantificate in € 3.732,94= saranno effettivamente distribuite sulla base della valutazione individuale e sulla base della percentuale di coinvolgimento dei dipendenti da effettuare a consuntivo, utilizzando il sistema di valutazione approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 10 del 30/11/2012;

Art. 37 CCNL 22.1.2004 "1. La attribuzione dei compensi di cui all'art. 17, comma 2, lett. a) ed h) è strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa.

3. I compensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi devono essere corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati nonché in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG o negli analoghi strumenti di programmazione degli enti.

4. La valutazione delle prestazioni e dei risultati dei lavoratori spetta ai competenti Responsabili di area a quali è attribuita la P.O., nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni definiti dal sistema permanente di valutazione adottato nel rispetto del modello di relazioni sindacali previsto; il livello di conseguimento degli obiettivi è certificato dal servizio di controllo interno.

5. Non è consentita la attribuzione generalizzata dei compensi per produttività sulla base di automatismi comunque denominati.

Art.18 D.lgs 150/2009 "Criteri e modalità per la valorizzazione del merito ed incentivazione della performance"

1. Le amministrazioni pubbliche promuovono il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, perchè valorizzano i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi sia economici sia di carriera.

2. E' vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del presente decreto.

b) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo unico di amministrazione;

Utilizzo fondo da parte della contrattazione decentrata	2012
Progressioni economiche	42.204,92
Indennità di comparto art.33 ccnl 22.01.04	10.263,30
Indennità particolari posizioni	1.250,00
Altre indennità (reinq.P.L. Rischio, valori, reperibilità e turno)	7.790,00
produttività individuale e collettiva	3.732,94
TOTALE UTILIZZO CONCORDATO NELL'ANNO	65.241,16
TOT UTILIZZO LETTERA k)	2.500,00
TOTALE UTILIZZO FONDO	67.741,16

c) gli effetti abrogativi impliciti, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa;

Attualmente risulta vigente :

CCDI 2009 siglato in data 31/07/2009 con l'aggiornamento al medesimo, siglato il 03 agosto 2010, il contratto è stato aggiornato ed adeguato al D.Lgs. 150/2009 che ha apportato modifiche sostanziali al D.lgs 165/2001 restringendo e modificando ampiamente le materie destinate alla contrattazione integrativa definendo in maniera sensibilmente differente rispetto al passato le materie destinate alla contrattazione, concertazione ed informazione.

d) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità (coerenza con il Titolo III del Decreto Legislativo n. 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa;

L'attuale sistema di valutazione risulta sostanzialmente coerente con le novità introdotte dal D.lgs 150/2009 anche con le modifiche apportate al Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

e) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di *selettività delle progressioni economiche* finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa - progressioni orizzontali – ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l'anzianità di servizio);

Per gli anni 2011 e 2012 non sono state previste nuove progressioni economiche orizzontali anche in virtù della L.122/2010. Non sono stati contrattati quindi nuovi criteri anche se è stato condiviso tra le parti che il sistema utilizzato per valutare la performance sarà utilizzato qualora si dovessero prevedere nuove progressioni economiche in futuro.

f) illustrazione dei *risultati attesi* dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009.

Con la Delibera n. 87 del 13/06/2012 la Giunta Comunale ha approvato il Piano della Performance per l'anno 2012. Tale piano è stato successivamente comunicato al Nucleo Indipendente di Valutazione. Ai sensi delle norme vigenti l'Ente è tenuto ad approvare un Piano della Performance che deve contenere le attività di processo dell'Ente riferiti ai servizi gestiti ed eventuali obiettivi strategici annuali determinati dalla Giunta Comunale. Per l'anno 2012 la Giunta Comunale ha approvato con deliberazione n. 61 del 05/07/2012 il Piano Esecutivo di Gestione di cui all'art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Nelle deliberazioni precedentemente citate si sono individuati gli Stakeholders cui sono rivolti i processi, inoltre sono previsti numerosi indicatori di efficienza, efficacia, temporale e di qualità, sui quali sono indicati i valori attesi.

Il Comune di Bellinzago Lombardo in attuazione dell'art. 14 del D.L. 78/2010 e s.m.i. ha approvato con decorrenza 01.01.2012, con deliberazione del C.C. n. 54 del 22/12/2012, la convenzione per la gestione associata del servizio di Polizia Locale con i Comuni di Pozzuolo Martesana, Liscate e Truccazzano. Nell'ambito di tale nuova gestione del servizio è stato istituito il nuovo servizio a turnazione, per cui in sede di contrattazione unitaria con gli altri enti è stato deciso, in considerazione del nuovo servizio, l'incremento delle risorse variabili per l'importo di € 6.250,00 destinate somme ai sensi dell'art. 15 comma 5 del CCNL 1.4.1999.

L'incremento del fondo della parte variabile di cui sopra, ai sensi dell'art. 15, comma 4 del CCNL 22.01.2004, è stato certificato positivamente dal Nucleo di Valutazione in data 17/10/2012.

Tali obiettivi, dovranno avere i requisiti di misurabilità, ai sensi dell'art. 37 del CCNL 22.01.2004 ed essere incrementali rispetto all'ordinaria attività lavorativa;

g) altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto.

Nella costituzione del fondo il totale della parte fissa ammonta ad euro 56.212,00=, il totale della parte variabile ammonta ad euro 9.029,16= per un totale di euro 65.241,16=.

Le somme riferite alla lettera k) del CCNL 1999 art. 15 primo comma sono previste per euro 2.500,00=.

Il Responsabile Servizio Finanziario
Rag. Lucio Marotta

Bellinzago Lombardo, lì 21/12/2012



Relazione tecnico finanziaria al contratto integrativo anno 2012

1-Modulo I

La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il Fondo per lo sviluppo delle risorse umane per l'anno 2012 ha seguito il seguente iter:

- Deliberazione C.C. n. 17 del 29/03/2012 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2012 nel quale sono contenute le previsioni di spesa riferite al personale dipendente;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 05/07/2012 con la quale l'Organo Esecutivo ha attribuito ai Responsabili di Area e di conseguenza a tutto il personale dipendente, le risorse umane e finanziarie per raggiungere gli obiettivi ed i programmi da attuare per l'anno 2012;
- Determinazione n. 66 del 22/10/2012 del Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria di Costituzione del fondo;
- Preintesa tra la delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale sull'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2012 avvenuta in data 06/11/2012.

1.1 Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Risorse storiche consolidate

		2010	2012
Art. 29, comma 2 del CCNL 22/1/2004 dichiarazione congiunta n. 14	Rideterminazione del fondo per le progressioni economiche calcolata secondo la dichiarazione congiunta n. 14 al CCNL 22/01/2004, che ha stabilito che l'importo dell'incremento stipendiale riconsociuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo rispetto alla posizione iniziale della categoria di appartenenza è a carico del bilancio dell'Ente.	€ 4.223,00	€ 4.223,00
Art. 4, comma 1 del CCNL 09/05/2006	Gli enti locali, nei quali il rapporto tra la spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, incrementano dall'anno 2006, le risorse stabili con un importo dello 0,50 del monte salari 2003. Dai dati del consuntivo 2005 il rapporto di cui sopra è del 30,23% (€ 702.835 / € 2.324.234); Il monte salari dell'anno 2003 è stato di € 416.957	€ 2.084,00	€ 2.084,00
Art. 8, comma 2 del CCNL 11/04/2008	Gli enti locali, nei quali il rapporto tra la spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, incrementano dall'anno 2008, le risorse stabili con un importo dello 0,60 del monte salari 2005. Dai dati del consuntivo 2007 il rapporto di cui sopra è del 27,74% (€ 690.339 / € 2.488.343); Il monte salari dell'anno 2005 è stato di € 483.067	€ 2.898,00	€ 2.898,00
Indennità di comparto - art. 32, comma 4 lett. A del CCNL 22/01/2004	La quota riportata nella colonna (1) della tabella D allegata al CCNL 22/01/2004 dell'indennità di comparto è a carico del bilancio. L'importo riportato è stato calcolato sulla scorta del numero dei dipendenti in servizio rispetto alle categorie ricoperte - (n. 5 cat. D; n. 9 cat. C; n. 5 cat. B).	€ 990,00	€ 990,00
Art. 31, comma 2 del CCNL 22/01/2004	Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2 vengono deinite in un unico importo che resta confermato anche per gli anni successivi.	€ 42.903,00	€ 42.903,00

Art. 32, comma 1 del CCNL 22/01/2004	Le risorse decentrate previste dall'art. 31, comma 2, sono incrementate, dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001. Il monte salari dell'anno 2001 è stato di € 390.561.	€ 2.421,00	€ 2.421,00
Art. 32, comma 2 e comma 3 del CCNL 22/01/2004	Ulteriore incremento dall'anno 2003 delle risorse stabili, di un importo pari allo 0,50% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001, a condizione che la spesa di personale rispetto al totale delle entrate correnti risulti inferiore al 39%.- Il monte salari dell'anno 2001 è stato di € 390.561 - Il rapporto di cui sopra è del 26,75% (€ 490.755 / € 1.834.090);	€ 1.953,00	€ 1.953,00
Art. 15, comma 1, lett. l) del CCNL 1/4/1999	Trattamento economico accessorio del personale trasferito dal Comune ad altri enti a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni – Personale ATA n. 1 bidella.	€ - 1.260,00	€ - 1.260,00
Totale fondo unico risorse stabili - consolidate		€ 56.212,00	€ 56.212,00

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Si rinvia ai prospetti precedenti per quanto riguarda gli incrementi succedutesi negli anni in applicazione ed attuazione del CCNL.

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Gli ulteriori incrementi stabili, che possono, sussistendone i requisiti, essere alimentati periodicamente (come ad esempio la RIA personale cessato) sono analiticamente sopra indicati.

1.2 Sezione II – risorse variabili

Vengono qui presentate per la certificazione le risorse variabili che il contratto collettivo di lavoro di riferimento individua al fine di alimentare il Fondo che non hanno caratteristica di certezza per gli anni successivi. Appartengono a questo gruppo, ove previste, le risorse derivanti da attività conto terzi/incarichi aggiuntivi, sponsorizzazioni, attività di progettazione, economie di gestione, nelle spese di personale, nonché gli incrementi previsti in sede di CCNL qualora specificamente qualificati come risorse variabili aggiuntive riferito ad uno specifico periodo.

		2010	2012
Art. 15, comma 5 del CCNL 01/04/1999	Istituzione turno per Agenti di Polizia Locale – Previsione anno 2010 – Per nuovo servizio in convenzione con altri Comuni.	€ 2.000,00	
Art. 15, comma 5 del CCNL 01/04/1999	Istituzione servizio associato di Polizia Locale con i Comuni di Pozzuolo Martesana, Liscate e Truccazzano. Nuovo servizio a turnazione e Responsabile procedimento per Capo Turno- incremento delle risorse variabili per l'importo di € 6.250,00 destinate somme ai sensi dell'art. 15 comma 5 del CCNL 1.4.1999.		€ 6.250,00
Art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL 01/04/1999	Compensi derivanti da risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17 del CCNL 1/4/99 – Recupero evasione entrate - Regol. Comun. Entrate del 26/02/2007 = € 1.500,00 – Segretariato Distretti del Commercio = € 1.000,00 –	€ 8.318,20	€ 2.500,00
Art. 15, comma 2 del CCNL 01/04/1999	Incremento dell'1,2% del monte salari 1997 a seguito di ridefinizione della struttura organizzativa dell'Ente – Delibera di G.C. n. 84 del 27/05/2010	€ 4.038,00	
Art. 15, comma 1, lett. M del CCNL 01/04/1999	Risparmi derivanti da economie per lavoro straordinario dell'anno 2009	€ 1.405,66	

Art. 17, comma 5 del CCNL 01/04/1999	Risparmi del fondo per la produttività dell'anno 2009 – non erogato.	€ 2.140,27	
Art. 15, comma 1, lett. M del CCNL 01/04/1999	Risparmi derivanti da economie per lavoro straordinario dell'anno 2011		€ 2.779,16
Totale fondo risorse variabili		€ 17.902,13	€ 11.529,16

Si evidenzia che con deliberazione di C.C, n. 54 del 22/12/2012, il Comune di Bellinzago Lombardo ha approvato la convenzione per la gestione associata del servizio di Polizia Locale con i Comuni di Pozzuolo Martesana, Liscate e Truccazzano. Nell'ambito di tale nuova gestione del servizio è stato istituito il nuovo servizio a turnazione, per cui in sede di contrattazione unitaria con gli altri enti è stato deciso, in considerazione del nuovo servizio, l'incremento delle risorse variabili per l'importo di € 6.250,00 destinate somme ai sensi dell'art. 15 comma 5 del CCNL 1.4.1999.

Inoltre al momento non si è in grado di determinare l'importo che si potrà liquidare al personale dipendente relativamente al fondo per le progettazioni in quanto dal 1° gennaio 2013 il Comune di Bellinzago Lombardo sarà soggetto ai vincoli imposti dal Patto di Stabilità, per cui essendo una spesa prevista al Titolo II del bilancio, rientrerà nei calcoli di competenza mista prevista dalla legge per il rispetto degli obiettivi fissati dalla legge di stabilità per l'anno 2013.

Ai sensi dell'art. 17, c. 5 del CCNL 1.4.1999 le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo.

Ribadendo che l'economia di un fondo annuale è la differenza tra la costituzione e l'utilizzo, si è calcolato la verifica a consuntivo in maniera rigorosa e puntuale dell'eventuale ammontare di tali economie. Per l'anno 2012 non sono state accertate risorse provenienti dalla consuntivazione del fondo anno 2011.

Ai sensi dell'art. 14, c. 1 del CCNL 1.4.1999 le risorse del fondo straordinario eventualmente eccedenti rispetto a quelle derivanti dalla puntuale applicazione delle regole contenute nell'art. 31, comma 2 lettera a) del CCNL del 6.7.1995 e successive modifiche ed integrazioni, sono destinate ad incrementare le disponibilità dell'art.15.

Il fondo straordinario per l'Ente è pari ad € 4.361,00= . Nell'anno 2011 sono state erogate risorse per retribuire prestazioni in straordinario pari ad € 1.581,84, pertanto sono residue risorse pari ad € 2.779,16 che sono previste come incremento delle risorse di cui all'art. 15.

Gli importi di cui sopra dovranno essere distribuiti prevalentemente alla produttività al fine di definire progetti che si riconducano alla Relazione Previsionale e Programmatica ed in particolare agli obiettivi di produttività e di qualità contenuti all'interno del Piano della Performance 2012 già citato e del Piano esecutivo di gestione richiamati in premessa.

Tali obiettivi, dovranno avere i requisiti di misurabilità, ai sensi dell'art. 37 del CCNL 22.01.2004 ed essere incrementali rispetto all'ordinaria attività lavorativa.

1.3 – Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del Fondo

Ai sensi dell'art. 9 c. 2 bis del dl 78/2010 che prevede il "blocco" per il triennio 2011/2013 (esteso al 2014 dalla manovra estiva 2011) del trattamento accessorio e la riduzione in misura proporzionale dello stesso in conseguenza alla cessazione dal servizio di personale e alla luce della circolare n. 12 del 2011 della Ragioneria Generale dello Stato sulle modalità di calcolo della riduzione di cui al punto precedente, l'Ente non deve decurtare il fondo delle risorse umane poiché la media presunta dei dipendenti al 31.12.2012.

Riduzione fondo incentivante in base al personale in servizio	2010	2012
DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 1 GENNAIO	19,0	19,0
DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 31 DICEMBRE	19,0	19,0
MEDIA (semisomma dei presenti al rilievo)	19,0	19,0

1.4 – Sezione IV Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

a) FONDO UNICO CONSOLIDATO	56.212,00
b) TOTALE VOCI VARIABILI DA NON CONSOLIDARE	11.529,16
FONDO COMPLESSIVO	67.741,16
DECURTAZIONE CESSAZIONI ART. 9 C. 2 BIS L.122/2010	0,00
FONDO COMPLESSIVO A SEGUITO DELLA DECURTAZIONE ED AL NETTO DELLA LETTERA k) art. 15 comma 1 CCNL 1/4/1999	67.741,16

1.5 – Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non sono previste risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo se non quelle voci che per disposizioni contrattuali sono finanziate con mezzi propri di bilancio.

L'art. 33 del CCNL 22.1.2004 prevede che una parte dell'indennità di comparto è a carico del bilancio e una parte a carico delle risorse decentrate. Lo stesso discorso vale anche per le PEO progressioni economiche orizzontali. Nello specchio sotto riportato si evidenziano le voci che risultano a carico del fondo.

INDENNITA' E VARIE	A CARICO FONDO
INDENNITA' DI COMPARTO	10.263,30
PEO (Progressioni Economiche Orizzontali)	42.204,92

2 - Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

2.1 – Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione.

Le risorse del Fondo come definite negli atti dell'Amministrazione hanno natura obbligatoria e non possono essere oggetto di negoziazione. Il contratto integrativo non interviene su materie già precedentemente negoziate.

Sono sotto riportate le poste non disponibili alla contrattazione decentrate per i motivi sopra indicati se non utilizzate integralmente.

Istituti contrattuali stabili	Costituzione Fondo	Previsione utilizzo fondo 2012
Progressioni economiche		42.204,92
Comparto		10.263,30
TOTALE RISORSE STABILI INDISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE	56.212,00	52.468,22
TOTALE DISPONIBILITA' RISORSE STABILI	(56.212,00 – 52.468,22)	3.743,78
TOTALE RISORSE VARIABILI	11.529,16	
TOTALE DISPONIBILITA' RISORSE STABILI E VARIABILI	(11.529,16 + 3.743,78)	15.272,97

2.2 – Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo.

Le risorse economiche, destinate alla produttività sono suddivise pro-quota tra il personale dipendente sulla base della percentuale di coinvolgimento dei dipendenti e distribuite sulla base del raggiungimento dei vari obiettivi assegnati e dei comportamenti organizzativi.

Viene istituita a far tempo dall'esercizio 2012 una posizione di particolare responsabilità nel settore Polizia Locale finanziata con le risorse stabili del Fondo per un importo annuo pari ad euro 2.500,00= Per l'anno 2012, essendo la posizione istituita dal 1 luglio 2012, la retribuzione risulta pari ad euro 1.250,00=.

Di seguito si riportano le specifica indennità previste nel contratto integrativo decentrato

Istituti contrattuali variabili previsti nel CCDI	Previsione utilizzo fondo 2012
Rischio	360,00
Reperibilità	760,00
Indennità Respons. anagrafe	300,00
Indennità Respons. elettorale	300,00
Indennità Resp. Uff. Tributi	300,00
Indennità Resp. P.L.	1.250,00
Maneggio valori	770,00
Turno	5.000,00
Segretario Distretti del Commercio	1.000,00
Compensi per specifiche disposizioni di legge - ICI	1.500,00
TOTALE RISORSE VARIABILI INDISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE	11.540,00

Alla produttività collettiva vengono destinate le restanti risorse per un importo pari ad euro 3.732,94, dato da € 15.272,97 (parte variabile + residui parte stabile) - € 11.540,00 (risorse attribuite in sede di CCDI).

La parti si accordano nel senso che gli eventuali risparmi sui progetti siano ridistribuiti in proporzione per compensare la produttività collettiva in attuazione del Piano della Performance 2012.

2.3 – Sezione III – (eventuali) Destinazione ancora da regolare.

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

2.4 – Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione.

TOTALE UTILIZZO CONCORDATO NELL'ANNO	67.741,16
TOTALE COSTITUZIONE FONDO	67.741,16

2.5 – Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

2.6 – Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale.

L'art. 4 comma 3 sexies D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 « Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche » così come modificato dalla legge 4 marzo 2009 n. 15 e D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 prevede che:

3-sexies. "A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1"

L'art. 5 c. 3 del CCNL 1/4/1999 prevede: "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno, secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro cinque giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria nella quale, tra l'altro, sono evidenziate le modalità di quantificazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa, le forme di copertura dei relativi oneri in bilancio e le specifiche finalità di utilizzazione, secondo i contenuti dell'accordo.."

La presente relazione, in ossequio ai dispositivi del precitato contratto collettivo nazionale di lavoro, persegue l'obiettivo di fornire una puntuale e dettagliata relazione, dal punto di vista finanziario, circa le risorse economiche costituenti il fondo per le risorse decentrate e, dal punto di vista tecnico, per illustrare le scelte effettuate e la coerenza di queste con le direttive dell'Amministrazione.

Si richiama anche l'art. 40 del 165 comma 3 quinquies così come modificato dal d.lgs 150/2009 che in materia di spesa del personale richiedono un contenimento delle spese relative al personale e consentono di inserire eventuali risorse decentrate solo:

"La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto

concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa **nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale** dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato **all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi** applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo 150/09 e pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della n. 15 del 2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni."

Ai sensi dell'art. 1 comma 562 della Legge 296/2006 e della circolare n. 9 del 17 febbraio 2006 (in quanto il Comune di Bellinzago Lombardo è al di sotto di 5.000 abitanti) sulle modalità di calcolo e successive modifiche ed interpretazioni anche della Sezione Autonomie della Corte dei Conti:

- Si attesta che la spesa del personale per l'anno 2004 era pari ad € 750.909,00, mentre quella del rendiconto dell'anno 2010 è stata di € 745.388,14.
- Si attesta che la spesa del personale per l'anno 2004 era pari ad €: 750.909,00, mentre quella del rendiconto dell'anno 2011 è stata di € 741.808,60=.

Si attesta che la spesa previsionale del personale per l'anno 2012, calcolata nel rispetto della normativa vigente è di € 757.794,00, mentre quella sostenuta per l'anno 2008 è stata di € 815.976,60, raffronto modificato nel corrente esercizio finanziario.

Si attesta pertanto che sono stati rispettati i limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle attuali norme vigenti.

Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente.

ANNO	2011	2012
FONDO UNICO CONSOLIDATO PARTE FISSA	56.212,00	56.212,00
FONDO UNICO CONSOLIDATO PARTE VARIABILE	12.826,09	11.529,16
TOTALE FONDO COMPLESSIVO	69.038,09	67.741,16
FONDO COMPLESSIVO 2010 € 74.114,13		
ANNO	2011	2012
Lettera k) art. 15	10.000,00	2.500,00
Lettera k) art. 15 ccnl 1999 anno 2010 € 8.318,20		

Modulo IV – Compatibilità economico – finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

4.1 – Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione.

La costituzione del fondo per l'anno 2012, così come previsto dalla L. 122/2010 non risulta superare l'importo determinato per l'anno 2010.

La costituzione del fondo per l'anno 2010 che risultava pari ad € 74.114,13, al netto delle risorse di cui all'art. 15 lettera K di € 8.314,20 è di € 65.799,93, come esposto nelle tabelle sopra riportate.

La costituzione del fondo per l'anno 2012 risultava pari ad € 67.741,16, al netto delle risorse di cui all'art. 15 lettera K di € 2.500,00 è di € 65.241,16, come esposto nelle tabelle sopra riportate.

I limiti di spesa del personale dipendente ai sensi del comma 562 dell'articolo 1 della L. 296/2006 sono rispettati.

4.2 – Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato.

Questa sezione dà contezza con le evidenze esposte nelle tabelle precedenti che è stato rispettato il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente.

4.3– Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo.

Si rappresenta che, in ossequio ai disposti di cui all'art. 48, comma 4, ultimo periodo, del D. Lgs. n.165/2001, l'ente ha autorizzato, con distinta indicazione dei mezzi di copertura, le spese relative al contratto collettivo decentrato integrativo – parte economica anno 2012, attraverso le procedure di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2012. La spesa derivante dalla contrattazione decentrata trova copertura sulla disponibilità delle pertinenti risorse previste nel bilancio di previsione 2012, approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 29/03/2012, esecutiva.

La costituzione del fondo per le risorse decentrate risulta compatibile con i vincoli in tema di contenimento della spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 562 della legge 296/2006. L'Ente non versa in condizioni deficitarie.

Con riferimento al fondo per il lavoro straordinario di cui all'art. 14 comma 1 CCNL 1/4/1999, si dà atto che la somma stanziata rimane fissata, come dall'anno 2000, nell'importo di € 4.361,00.

Con riferimento al fondo per il lavoro straordinario di cui all'art. 5 comma 4, D.Lgs. 66/2003 si dà atto che la somma stanziata nel bilancio 2012 è pari ad euro 4.361,00.

Il Responsabile Servizio Finanziario
Rag. Lucio Marotta

Bellinzago Lombardo, lì 21/12/2012